

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 30

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa della GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2000

—————

Modificazione degli articoli 107 e 113
del Regolamento del Senato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Su iniziativa del Presidente del Senato, la Giunta per il Regolamento si è interrogata su quali misure sia opportuno adottare in relazione alle ripetute mancanze del numero legale, che hanno caratterizzato in maniera quasi drammatica la legislatura in corso.

Non c'è dubbio che l'onere di assicurare il numero legale gravi in primo luogo sulla maggioranza. Il quesito che tuttavia si pone è se - particolarmente a fronte del dovere di partecipazione ai lavori del Senato, posto dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento - ad assolvere tale onere non debbano concorrere, in qualche modo, anche le opposizioni.

La questione non è banale, posto che il numero legale è il presupposto perché l'Assemblea possa adempiere alla funzione tipica di deliberare. Ne consegue che la mancanza del *quorum*, verificata nella presente legislatura con frequenza sconosciuta alla prassi parlamentare, inficia in radice la funzionalità del Parlamento e ne pone quasi in discussione la stessa legittimazione.

Una rivisitazione della disciplina del numero legale, a questo punto, finisce per essere una razionalizzazione delle procedure parlamentari, tanto più necessaria e urgente quanto più si avverte l'esigenza di porre l'imminente XIV legislatura repubblicana in condizione di operare efficacemente, secondo il mandato dei cittadini elettori.

Analoghi problemi si pongono presso l'altro ramo del Parlamento, il quale - come è noto - ha ritenuto di affrontarli modificando la disciplina della ritenuta sulla diaria per le assenze dalle sedute dell'Assemblea.

Anche in assenza di una disposizione corrispondente a quella dell'articolo 48-bis,

comma 3, del Regolamento della Camera, è parso preferibile indirizzarsi verso una soluzione del problema in chiave di riforma regolamentare. In questa prospettiva, sono astrattamente praticabili vie differenti, anche in relazione a esperienze parlamentari diverse: dal considerare presenti ai fini del numero legale, ma irrilevanti per il risultato della votazione, i parlamentari che si astengono dal voto o nel voto (come vuole il Regolamento della Camera dei deputati), al computare per il numero legale i parlamentari presenti «nella cinta del Palazzo» (come dispongono i Regolamenti dell'Assemblea nazionale e del Senato francesi, i quali tuttavia sembrano conoscere un'applicazione pratica relativamente difforme dalla lettera della norma).

Per non innovare troppo drasticamente nel tessuto normativo del Regolamento e nelle tradizioni del Senato, la Giunta si è orientata verso un moderato incremento dei *quorum* prescritti per le richieste di verifica del numero legale, di votazione nominale e di scrutinio segreto. Di tali *quorum* - 12, 15 e 20 senatori - si propone l'elevazione, rispettivamente, a 20, 25 e 30. La Giunta si è posta così nel solco di un processo che già nel 1988 aveva visto alcune riforme regolamentari e che, l'anno passato, ha condotto alla modifica per cui alla mancanza del numero legale segue una sospensione della seduta di venti minuti e non più di un'ora.

La Giunta si augura che questa proposta possa costituire un utile contributo al miglior funzionamento dei lavori del Senato e ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea.

ELIA, relatore

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

TESTO VIGENTE

—

Art. 107.

(Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti)

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedono, il Presidente dispone la verifica del numero legale.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 113.

(Modi di votazione)

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

—

Art. 1.

All'articolo 107, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, **venti** senatori presenti in Aula lo richiedono, il Presidente dispone la verifica del numero legale».

Art. 2.

All'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo vigente*)

scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorchè il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emenda-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

«2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che **venticinque** Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, **trenta** chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a **venticinque** per la votazione nominale o a **trenta** per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione».

(Segue: *Testo vigente*)

menti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, son sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

